

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

34.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
<b>Missione:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	308		
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>			
Riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (2177);			
STEGAGNINI ed altri: Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane (2055);			
GARGANO: Nuove norme per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (1558) . . . . .	308		
PRESIDENTE . . . . .	308, 309		
BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	309		
STEGAGNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	308		
ZANINI . . . . .	309		
		PAG.	
		<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
		Senatori BAUSI ed altri: Estensione al Sacratio di Monte Zurrone (Roccaraso d'Abruzzo) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (1872) . . . . .	310
		PRESIDENTE . . . . .	310
		BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	311
		BARACETTI . . . . .	310
		STEGAGNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	310
		TASSONE . . . . .	310
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (595-B) . . . . .	311
		PRESIDENTE . . . . .	311, 314, 315

	PAG.
BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	313, 314
BARACETTI . . . . .	315
DEL RIO . . . . .	313
STEGAGNINI . . . . .	313
TASSONE, <i>Relatore</i> . . . . .	311, 313
ZANINI . . . . .	311, 314
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	316

**La seduta comincia alle 9,30.**

STEGAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### **Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, il deputato De Poi è in missione per incarico del suo ufficio.

**Discussione del disegno e delle proposte di legge: Riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (2177); Stegagnini ed altri: Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane (2055); Gargano: Nuove norme per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (1558).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Riconoscimento delle qualifiche dei partigiani » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stegagnini, Tassone, Falconio, Cerioni, Rossi, Caravita: « Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qua-

lifiche partigiane »; Gargano: « Nuove norme per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani ».

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore*. Sebbene la materia trattata dai tre provvedimenti oggi al nostro esame sia identica è opportuno fare alcune precisazioni.

L'orientamento delle commissioni partigiane, di primo e secondo grado (che, come è noto sono le uniche che hanno la responsabilità del riconoscimento delle qualifiche partigiane a norma di legge), è per sanare una situazione pregressa che non consente di far approvare i riconoscimenti in questione per un determinato numero di persone aventi diritto.

In pratica, le norme vigenti non consentirebbero alle commissioni partigiane di valutare la possibilità del conferimento delle qualifiche se la documentazione dell'epoca, attestante la partecipazione all'attività partigiana, non fosse stata presentata entro i termini legali fissati dalla precedente normativa.

Occorre rilevare che le commissioni partigiane hanno operato in questi anni con grande senso di realismo; infatti lo scopo del riconoscimento non è quello di lasciare fuori determinate categorie di persone che, per motivi diversi, non avevano avuto la possibilità di presentare la documentazione in questione.

È necessario, pertanto, modificare il decreto-legge 21 agosto 1945, n. 518, e le leggi 18 marzo 1968, n. 341, 11 maggio 1970, n. 290 e 2 dicembre 1974, n. 702, che attualmente disciplinano il riconoscimento della partecipazione ad attività partigiane.

In assenza di tali modifiche si creerebbe una disparità di trattamento tra coloro i quali hanno operato nella Resistenza tramite le formazioni partigiane ed i militari che invece operarono combattendo; infatti, i militari attualmente possono fruire di ampi riconoscimenti poiché la documentazione esistente agli atti dell'amministrazione della difesa, anche se tardiva, è valida per

il riconoscimento della qualifica e quindi per l'ottenimento di tutti i benefici che la legge conferisce a chi ha combattuto nella guerra di liberazione.

Negli ultimi tempi si sono avuti fatti incresciosi poiché qualcuno ha ritenuto che le commissioni partigiane avessero operato sì nello spirito della legge, ma al di fuori della norma giuridica e si è rivolto alla magistratura per ottenere addirittura l'annullamento dei provvedimenti presi a favore di cittadini che avevano già ottenuto il riconoscimento.

Da questi motivi si deduce l'esigenza di una sanatoria che consenta alle commissioni partigiane di proseguire con serenità il loro lavoro. Si tratta quindi di un provvedimento di alto valore morale che consente sia di dare giusti riconoscimenti sia di togliere ombre alle commissioni in questione, composte da partigiani combattenti e da rappresentanti di tutte le organizzazioni partigiane che operarono nella Resistenza.

Quindi, invito la Commissione ad approvare il provvedimento, possibilmente nel testo della proposta di legge n. 2055, che, pur essendo molto sintetico e molto semplice, è, tuttavia, preciso e consente di evitare qualsiasi contenzioso giudiziario e qualsiasi difforme interpretazione in quanto prevede per i richiedenti la cui attività partigiana risulti da comprovante documentazione, acquisita dalla pubblica amministrazione entro il 30 giugno 1948, la piena validità delle concessioni già deliberate dalle commissioni competenti entro il 31 dicembre 1979 o pendenti alla stessa data. In tal modo si potranno sanare odiose questioni di ordine giudiziario ed anche di ordine morale e si potrà assicurare alle competenti commissioni la necessaria serenità per procedere oltre nel loro importante lavoro; inoltre, si darà, ai cittadini i quali abbiano avuto il fermo del riconoscimento dei loro diritti acquisiti o corrano il rischio di esserne definitivamente esclusi, la possibilità di ottenere quanto loro spetta per l'attività da essi svolta al tempo della lotta armata per la Liberazione nazionale e della Resistenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ZANINI. Concordo con il relatore sul fatto che questa « leggina » — definiamola così — costituisce un elemento di sanatoria.

Ma, al di là di questa considerazione, vi è un altro elemento da tenere presente e cioè il fatto che con questa « leggina » possiamo definire con estrema chiarezza la posizione di questa Commissione nonostante le ombre che su di essa sono state gettate e che non sono state cose di poco conto, perché si era riscontrata, in effetti, una certa diffidenza sul suo operato.

Quanto viene previsto nel provvedimento in discussione rappresenta, in ogni caso, un atto dovuto (che la nostra Commissione compie forse anche in ritardo rispetto alle giuste aspettative degli interessati), più che una vera e propria sanatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda sulle argomentazioni esposte dal relatore.

Questo provvedimento rappresenta un atto di giustizia in quanto tende, fra l'altro, ad eliminare gli inconvenienti che si sono manifestati in seguito agli interventi presso la magistratura di alcuni aspiranti alla qualifica di partigiano.

Infine, il Governo ritiene che anche la proposta di legge n. 2055 sia abbastanza completa, e che si possa adottare come testo-base per la discussione, avendo essa contenuto identico al disegno di legge n. 2177.

PRESIDENTE. Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della I Commissione Affari costituzionali e della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge senatori Bausi, Fracassi, Rosi, Accili, Del Nero, Bompiani, De Carolis, D'Amico e Della Porta: Estensione al sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso d'Abruzzo) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 (Approvata dal Senato) (1872).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bausi, Fracassi, Rosi, Accili, Del Nero, Bompiani, De Carolis, D'Amico e Della Porta: « Estensione al sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso d'Abruzzo) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 luglio 1980.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEGAGNINI, *Relatore*. Il sacrario di Monte Zurrone fu creato da un'associazione di carattere privatistico, l'Opera nazionale per i caduti senza croce, per onorare i caduti di tutte le guerre i quali non avessero avuto l'onore della sepoltura.

Pertanto, pur non essendo un vero e proprio cimitero di guerra, il sacrario di Monte Zurrone raccoglie idealmente i nomi e la memoria di quanti sono caduti in guerra senza essere poi sepolti sotto una croce.

Gli ispiratori dell'Opera nazionale per i caduti senza croce si impegnarono tutti in un'opera altamente spirituale ed anche altamente morale in quanto resero possibile a tutti i superstiti delle guerre, ai cittadini ed alle associazioni patriottiche di avere un punto di riferimento per rendere onore a coloro i quali caddero in guerra e le cui ossa andarono disperse per sempre. Tuttavia, tale associazione si è trovata a dover fronteggiare, nel corso degli anni, notevoli difficoltà. Essa è composta da persone tutte di età molto avan-

zata, le quali temono che non sia possibile conservare ancora per molto il sacrario da loro creato poiché non vi è stata alcuna forma diretta di intervento da parte dello Stato affinché il patrimonio del sacrario di Monte Zurrone non corra il rischio di essere depauperato. Infatti, si sono verificati di recente episodi di vandalismo nei confronti del sacrario di Monte Zurrone, (che è situato in una zona impervia ed isolata dell'Abruzzo) i quali hanno destato grande amarezza e preoccupazione tra gli aderenti all'associazione.

Pertanto, è stata presentata una proposta di legge per iniziativa di un gruppo di senatori, sollecitati proprio dal presidente dell'Opera nazionale per i caduti senza croce. Tale proposta di legge prevede il passaggio del sacrario di Monte Zurrone alla gestione dello Stato per le operazioni di manutenzione, di conservazione ed anche di vitalizzazione, le quali verranno affidate all'amministrazione della difesa e precisamente al commissariato per le onoranze ai caduti in guerra.

Credo che a nessuno sfugga il significato morale che il sacrario riveste dal momento che si propone il compito di conservare il culto per tutti i caduti che non hanno una tomba.

Per questi motivi chiedo ai colleghi di approvare il provvedimento in questione, che consentirebbe di far cessare una situazione non del tutto corretta poiché il sodalizio oggi è costretto a chiedere l'intervento dei privati cittadini per disporre delle necessarie risorse finanziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARACETTI. Il gruppo comunista preannuncia il voto favorevole al provvedimento in questione, ma contemporaneamente riconferma la propria posizione in merito alla necessità di modificare la legge 9 gennaio 1951, n. 24, nel senso di sopprimere il Commissariato generale per le onoranze ai caduti di guerra, delegando tali compiti alle regioni.

TASSONE. Il gruppo della democrazia cristiana è d'accordo con le osservazioni del

relatore, e preannuncia il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo concorda con quanto è stato detto dal relatore, pur rilevando che al Senato ha espresso alcune perplessità circa l'esito di analoghe richieste.

Circa la delega da affidare alle regioni per quanto riguarda le onoranze ai caduti (e quindi la soppressione del commissariato generale che oggi ha tali compiti) si tratta di un problema complesso che fa capo ad un rapporto da definire tra amministrazione della difesa e amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica) (595-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica », già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1974 e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 30 aprile 1980.

L'onorevole Tassone ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

TASSONE, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento sul quale abbiamo discus-

so molto anche nel corso della VII legislatura.

Le modifiche apportate dal Senato riguardano gli articoli 1 e 9. La modifica dell'articolo 1 si riferisce alla istituzione, in Sardegna, di una direzione di amministrazione dell'esercito. Rispetto al testo che aveva approvato la nostra Commissione vi sono sostanziali differenze, ma la modifica apportata dal Senato credo sia più organica e più rispondente alle esigenze di razionalità della materia trattata dall'intero provvedimento.

L'altra modifica riguarda l'articolo 9 (relativo alle incompatibilità). Il testo approvato dal Senato esclude la possibilità di conferire l'incarico di direttore centrale o generale agli ufficiali in soprannumero. Tale modifica si colloca in sintonia con i provvedimenti approvati alcuni mesi fa che riguardano l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, per cui ritengo che la modifica stessa possa essere accolta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ZANINI. *L'iter* del provvedimento in questione è stato lungo e sofferto. Ritengo tuttavia che le modifiche del Senato producano altri ritardi. La modifica, ad esempio, dell'ultimo comma del primo articolo ci lascia molto perplessi. A proposito di tale modifica — relativa all'attribuzione al comandante militare della Sardegna degli stessi compiti del comandante militare di regione — è da rilevare, infatti, che non esiste alcuna disposizione legislativa che, come lascerebbe intendere l'emendamento introdotto dal Senato, attribuisca oggi al comandante militare della Sardegna gli stessi compiti del comandante militare di regione. Le regioni militari sono implicitamente istituite dal disegno di legge sulle direzioni di amministrazione perché, fino ad oggi, per l'esercito, non essendovi una legge istitutiva di regioni militari (che, invece, esiste per l'aeronautica) si ricorre all'artificio di far precedere alla regione militare la denominazione che questa aveva ed ha per effetto della legge 9

maggio 1940, n. 368. Ricordo, inoltre, che il comando militare della Sardegna non ha, attualmente, per quanto riguarda il servizio sanitario, neppure una sezione di sanità e che, pertanto, l'emendamento in questione tende ad una modifica graduale dell'ordinamento dell'esercito a livello di comandi di regione, con l'istituzione di una nuova regione militare (quella della Sardegna). Non sembra esservi dubbio che il comandante militare della Sardegna sarà portato al rango di generale di corpo d'armata e che le attuali sezioni (per esempio, quella di amministrazione) saranno trasformate in direzioni e saranno istituite nuove direzioni (come per la sanità). In conclusione, vi sarà una modifica del numero chiuso, con l'aumento di un generale di corpo d'armata e la proliferazione di colonnelli da porre a capo delle varie direzioni (con buona pace per la legge ordinativa!). Allora, se una legge dev'essere fatta, lo si dica e si parli con estrema chiarezza!

Ritengo, inoltre, che la realizzazione della regione militare della Sardegna vada in senso opposto alla conclamata unitarietà interforze. Questa postula, infatti, una coincidenza territoriale delle regioni terrestri, aeree e marittime che già ora è *sui generis*.

Ma vorrei dire di più. Alcuni dei reparti che abbiamo in Sardegna fanno parte di regioni militari diverse e pertanto le competenze su di essi rimangono sempre alle direzioni di amministrazione delle regioni militari dalle quali quei reparti provengono. Tutto questo finisce per creare un gran pasticcio. Dobbiamo, dunque, cercare di capire bene dove si voglia andare a parare.

Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 9, la Commissione difesa del Senato ha riaffermato il principio dell'incompatibilità fra le cariche di direttore generale o direttore centrale o capo dell'istituendo reparto amministrativo e le cariche di capo di servizio o capo di corpo di forza armata, ma in realtà ha svuotato questo sacrosanto principio di ogni contenuto pratico, in primo luogo nel bocciare il soprannumero proposto dalla Com-

missione difesa della Camera, unico vero mezzo di effettiva separazione di influenze e di responsabilità perché consente la promozione di altro ufficiale generale o ammiraglio al grado di vertice e quindi l'affidamento pieno delle funzioni di capo servizio o capo di corpo a quest'ultimo, senza limitazione di autonomia e di autorità; in secondo luogo, nell'insistere sul fatto che debba comunque partecipare alla commissione superiore d'avanzamento il più anziano in ruolo, con evidente possibilità per quest'ultimo, chiamato all'incarico interforze, di condizionare l'azione dell'ufficiale generale o ammiraglio che gli è subentrato nell'incarico di capo servizio o capo di corpo ma che può essere ancora in attesa di promozione; e, infine, nel lasciare in equivoca indeterminatezza sia i criteri che devono ispirare la scelta di altro generale od ammiraglio che deve subentrare nelle funzioni di capo servizio o capo di corpo, (anzianità? Posizione nella graduatoria di merito? Fiducia del capo di stato maggiore?) sia l'organo che dovrebbe decidere detta scelta (capo di stato maggiore? Commissione superiore di avanzamento?).

In presenza di altro pari grado nello stesso ruolo il problema evidentemente non si pone; ma quando non esiste un pari grado, come quasi sempre accade, bisogna scegliere fra i generali o ammiragli del grado immediatamente inferiore. Con quali criteri? Con quali modalità?

La designazione a capo servizio o a capo di corpo costituisce una valida ipoteca alla promozione al grado superiore; anzi si può affermare che tale designazione avrebbe il significato di una vera e propria promozione anticipata che però avverrebbe al di fuori del normale procedimento di valutazione e quindi si presterebbe a possibili favoritismi.

Il soprannumero rimane l'unico mezzo per evitare commistioni di interessi. Infatti, in caso di mancata approvazione del soprannumero e, quindi, dell'eventuale assunzione degli incarichi di capo servizio o capo di corpo da parte di ufficiali generali o ammiragli ancora in attesa di promozione, si avrebbero ai vertici dei

servizi o dei corpi di forza d'armata ufficiali generali o ammiragli in condizione di completa dipendenza.

Potrei continuare con queste argomentazioni; ma mi sembra di avere fornito gli elementi essenziali per far capire come la modifica apportata dal Senato sfugga a quanto avevamo già fissato nella nostra precedente valutazione.

Per queste ragioni non possiamo accettare questo tipo di modifiche, altrimenti creeremmo ancora del caos su questo terreno e probabilmente ci troveremmo a dovervi mettere ordine tra qualche anno.

Il gruppo comunista ritiene di dover invitare la Commissione a riaffermare il principio da essa stabilito e votato nel corso della valutazione da essa precedentemente compiuta.

DEL RIO. Ricordo ai colleghi come lo emendamento apportato dal Senato fosse stato già discusso in questa Commissione. In quell'occasione l'emendamento presentato dal Governo non fu approvato, ma vi fu un impegno, sia pure tacito, da parte di alcuni gruppi di introdurlo durante la discussione al Senato e di approvarlo successivamente qui alla Camera.

Pertanto non posso non esprimere meraviglia per il fatto che il gruppo comunista dichiarò la sua contrarietà al disegno di legge oggi al nostro esame.

Per le ragioni che sono state illustrate nella relazione e nella discussione, sono convinto della opportunità di approvare le modifiche introdotte dal Senato.

STEGAGNINI. Ho ascoltato con molto interesse le argomentazioni del collega Zanini. Per quanto riguarda la Sardegna voglio chiarire che non risulta, nel modo più assoluto, che da parte dell'amministrazione della difesa siano in corso provvedimenti per elevare il comando militare in Sardegna a comando territoriale, anche se va ricordato che tale regione ha più o meno le stesse dimensioni della Sicilia, che ha un vero e proprio comando militare territoriale.

Quanto all'osservazione che i rappresentanti dell'esercito dislocati in Sarde-

gna vi trascorrerebbero solo un breve periodo di addestramento, non credo risponda a verità; non bisogna inoltre dimenticare che, sempre in questa regione, vi è un ospedale militare attualmente in funzione e dovrebbe essere insediato anche un tribunale militare.

Circa la modifica apportata all'articolo 9 debbo dire che mi sembra quanto mai opportuna, ai fini funzionali, soprattutto se si pensa che certe cariche complesse ed importanti difficilmente potrebbero essere affidate alla stessa persona.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TASSONE, *Relatore*. Per la verità ho seguito con attenzione le osservazioni svolte dall'onorevole Zanini ma non sono riuscito a cogliere pienamente le motivazioni della sua netta opposizione o, per lo meno, del dissenso del gruppo comunista alle modifiche introdotte dal Senato.

Per quanto riguarda il problema della Sardegna si ricorderà che quella fu materia trattata in sede di prima lettura per la quale si ravvisò l'opportunità di istituire una direzione amministrativa soprattutto per il ruolo che la Sardegna ha nello scacchiere militare.

Personalmente ritengo che le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Zanini rappresentino un processo alle intenzioni perché di altre motivazioni, sinceramente, non ne vedo; per cui lo invito a rivedere le sue posizioni.

Va inoltre considerato che oggi non possiamo tornare indietro per quanto riguarda una linea di tendenza politica circa il soprannumero per alcuni incarichi. In passato si è avuta una netta opposizione; credo quindi che il Senato abbia modificato la norma di cui all'articolo 9 proprio nell'intenzione di bloccare il soprannumero come fatto caratterizzante l'ordinamento delle forze armate.

Insisto, quindi, nel ritenere fondate le modifiche introdotte dal Senato.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le obiezioni addotte dallo

onorevole Zanini non trovano concorde il Governo poiché costituiscono un processo alle intenzioni.

ZANINI. Sono 35 anni che vengono definite « processi alle intenzioni ». Che si parli della creazione di altri corpi d'armata è vero; e questa può essere una strada molto pericolosa!

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Da nessun atto risulta che il Governo abbia intenzione di creare una regione militare in Sardegna. D'altra parte, andrebbe riesaminato, eventualmente, in sede di riforma, tutto il problema del rapporto tra regioni militari e comandi territoriali. A tale proposito devo fare notare come anche alcune proposte avanzate dal gruppo comunista siano in contraddizione con quanto ha detto oggi lo onorevole Zanini.

Comunque, il provvedimento in discussione tende soltanto a risolvere un problema di funzionalità. Non vi è altro.

Anche per quanto riguarda l'articolo 9 — del quale, come gli onorevoli commissari sanno, abbiamo discusso a lungo — devo far notare una contraddizione tra la proposta ora avanzata dal gruppo comunista e le posizioni che da esso sono state a lungo sostenute.

Il mio punto di vista è che si debba sopprimere l'intero articolo 9 e rimandare la soluzione del problema alla legge di avanzamento. È evidente che la soluzione migliore è quella di stabilire l'incompatibilità e di affidare le funzioni di capo all'ufficiale che segua immediatamente nel ruolo. A tale riguardo, ritengo che le preoccupazioni avanzate sulla commissione di avanzamento abbiano scarso fondamento, in quanto di essa fanno parte alcuni generali di corpo d'armata, ma mai in posizione deliberante il capo di corpo, che è sempre un generale di divisione.

Il Governo, pertanto, sollecita l'approvazione del disegno di legge con le modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IV Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo articolo nel seguente testo:

ART. 1.

*(Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito).*

Alle dipendenze di ciascuno dei sotto-notati comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

1) comando generale dell'Arma dei carabinieri con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;

2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana, con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo.

La direzione di amministrazione istituita presso il comando regione militare centrale ha competenza territoriale anche sugli enti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sardegna.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

*(Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito).*

Alle dipendenze di ciascuno dei sotto-notati comandi è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;



VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

2) comando regione militare nord-ovest con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana, con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo.

In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei comandanti di regione militare sono devolute al comandante militare della Sardegna, è istituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando.

BARACETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACETTI. Desidero rilevare come il dibattito che ha seguito l'intervento dell'onorevole Zanini abbia trovato alcuni colleghi eccessivamente spostati su una linea di piena smentita delle argomentazioni portate dal nostro gruppo e già sostenute, in prima lettura del provvedimento, anche dagli altri gruppi parlamentari.

Comprendo che si possa tenere conto di proposte di modifica provenienti dal Senato; ma non che si sia così rapidi nel cambiare del tutto opinione rispetto alla discussione che si è svolta in prima battuta qui alla Camera.

Inoltre, desidero ricordare come la modifica apportata dal Senato all'ultimo comma del primo articolo si collochi lungo una linea che più volte ci ha indotto a rilevare che i notevoli aumenti del bilancio della difesa sono causati da una forte dispersione delle somme stanziati; di modo che anche dal bilancio della difesa per il 1981 appare evidente l'incapacità di far fronte alle esigenze addestrative delle nostre forze armate.

Pertanto, il gruppo comunista chiede che si realizzino dei tagli nella spesa in direzione degli aspetti territoriali dell'amministrazione della difesa. Con il provvedimento in discussione, invece, si tende a distorcere l'uso delle risorse, a svantaggio delle esigenze operative delle forze armate, ed a disperdere le somme stanziati in bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 9, è chiaro che appaiono elementi di incompatibilità più precisi e netti nel testo che insieme approvammo in prima lettura rispetto a quello modificato dal Senato.

Per queste considerazioni, annuncio il voto contrario del gruppo comunista alle modifiche apportate dal Senato e preannuncio il voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Incompatibilità).

Le cariche interforze di direttore centrale o direttore generale del Ministero della difesa e di Capo del reparto per il coordinamento amministrativo di cui al precedente articolo 6 sono incompatibili fra loro e con quella di Capo di un servizio o di un Corpo della Forza armata di provenienza.

Nei casi in cui venga destinato ad una delle suddette cariche interforze un ufficiale generale o ammiraglio che sia l'unico esistente nel grado massimo del ruolo di appartenenza, tale ufficiale viene collocato in soprannumero e assume l'incarico di Capo del servizio o del Corpo di Forza armata l'ufficiale che deve ricoprire la vacanza a norma dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, ai soli effetti giuridici, dal 1° luglio 1979.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

*(Incompatibilità).*

Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa sono incompatibili con la carica di capo del reparto per il coordinamento amministrativo. Le cariche anzidette sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di forza armata.

Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al precedente comma, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alla Commissione superiore di avanzamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (*Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (595-B).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Amarante, Baldassi, Baracetti, Caiati, Cerioni, Cerquetti, Cravedi, Del Rio, Lo Bello, Lodolini, Lo Porto, Miceli, Perrone, Pierino, Rossi, Ruffini, Scarlato, Stegagnini, Tantalò, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO